

	-----REPUBLICA ITALIANA -----	
	COMUNE DI SENORBI'-----PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA	
	scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50	
	<u>CONTRATTO D'APPALTO</u>	
	Per l'esecuzione di:	
	PROGRAMMA PLIRIFONDO “LAVORAS” IN FAVORE DEI COMUNI DELL	
	SARDEGNA PER L’ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI	
	ALL’OCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO	
	REGIONALE LR. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 E LR. 20/2019, ART. 3 COMMA	
	1	
	CUP: C75F20000350006 – CIG: 9036218AFB	
	L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di ottobre, tramite scambio di	
	corrispondenza PEC, si sottoscrive la seguente scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma	
	14, Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, con lo scambio della stessa tra le parti::	
	1. Ing. Gian Giuseppe Melis, nato a Cagliari (CA) il 03.03.1971, codice fiscale:	
	MLSGGS71C03B354C, Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù del Decreto sindacale	
	n° 4 del 21.05.2019 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome	
	e per conto dell’interesse del Comune di Senorbì, Codice Fiscale 80008070924, di	
	seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;	
	2. Sig. LUCA MARONGIU, nato a Cagliari il 19 febbraio 1980 e residente in Tortolì via	
	Pasteur n. 8 - Codice Fiscale: MRNLCU80B19B354Y, il quale interviene al presente	
	atto in qualità di Presidente della SARDINIA SERVICE SOCIETA’	
	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in Assemini via Sassari n. ,	
	P.IVA 03416190928,	
	Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono	
	1	

	personalmente certo;	
	PREMESSO	
	– Che La Legge Regionale 11 gennaio 2018, n.1 – Legge di Stabilità 2018 – Art.2 ha	
	autorizzato per gli anni 2018, 2019 e 2020 l’istituzione di un programma integrato	
	plurifondo per lavoro denominato “Lavoras” le cui risorse regionali, nazionali e	
	comunitarie sono destinate all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali	
	attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di	
	rafforzamento dell’accusabilità ;	
	– La legge Regionale n.48 del 28 dicembre 2018, “Legge di stabilità 2019 e L.R. n.20 del	
	6 dicembre 2019, con la quale sono stati rifinanziati gli istituti del programma integrato	
	plurifondo denominato “Lavoras”;	
	– Che all’Amministrazione Comunale sono state destinate risorse per l’importo	
	complessivo di €87.571,00;	
	– Che con la Determina del Direttore Generale del Lavoro, Formazione professionale,	
	cooperazione sociale n. 979 prot.n. 14326 del 23/04/2020, si approvava l’avviso	
	Pubblico per l’attuazione della misura “Cantieri di nuova attivazione – annualità 2019 –	
	– Che i finanziamenti sono riservati all’assunzione di lavoratori in difficoltà di	
	inserimento nel mondo del lavoro attraverso la presentazione di progetti di cantiere	
	sulla base delle risorse preassegnate con la L.R. 48 del 28 dicembre 2018, “Legge di	
	stabilità 2019 e L.R. n.20 del 6 dicembre 2019;	
	– Che con delibera n.55 del 22/07/2020 la Giunta Comunale ha deliberato, attraverso la	
	Misura dei Cantieri di nuova attivazione , la realizzazione dell’intervento che prevede la	
	valorizzazione e la sistemazione di aree e percorsi di spazi pubblici idonei ad ospitare	
	attività di carattere sociale, culturale ed economico;	
	– Che la Giunta Regionale della Sardegna con Deliberazione n.50/26 del 10/12/2019 ha	
	2	

	aumentato le risorse disponibili in favore dei Comuni per l’attuazione della Misura	
	Cantieri di Nuova Attivazione - annualità 2019 – attribuendo al Comune di Senorbì la	
	somma di € 101.502,00;	
	– Che per quanto sopra richiamato si è ritenuto di dover rimodulare il progetto, senza	
	modificare le finalità e la tipologia, ma integrando il numero dei lavoratori e	
	incrementando gli interventi, oltre a quelli già deliberati;	
	– Che per poter dar luogo all’assunzione dei lavoratori il progetto prevede l’affidamento	
	del servizio ad una Cooperativa sociale;	
	– Che con Determinazione n.144 del 21/12/2021 si è proceduto all’indizione della gara	
	per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 50/2016, in modalità	
	telematica mediante la piattaforma regionale Sardegna CAT;	
	– Che con determinazione n. 5 del 24.01.2022 si procedeva all’affidamento del Servizio	
	per l’attuazione della misura “Cantieri di nuova attivazione- annualità 2019”	
	nell’ambito del programma plurifondo "Lavoras" in favore dei Comuni della Sardegna	
	per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del	
	Territorio Regionale LR. 48/2018, art. 6, Commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma	
	1, alla SARDINIA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con	
	sede in Assemini Via Sassari n. 93, p.iva 03416190928, per un prezzo complessivo pari	
	ad €. 87.548,91, con un ribasso effettuato dello 0,5% sull’importo complessivo posto a	
	base d'asta, oltre iva di legge;	
	– che con attestazione di avvenuta efficacia in data 21.07.2022 del Responsabile del	
	Servizio Tecnico la succitata determinazione n. n. 5 del 24.01.2022 acquisiva efficacia	
	a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria sul possesso in capo alla succitata ditta	
	aggiudicataria dei requisiti in ordine generale e tecnico-professionali;	
	– che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL	
	3	

	Protocollo INAIL_34715653 con scadenza il 20.01.2023, in atti;	
	– che ai sensi degli artt. 83 – 84 del D.Lgs. n. 159/2011, atteso che il valore del presente	
	contratto è inferiore a € 150.000,00 non è indispensabile l’acquisizione della	
	documentazione antimafia;	
	– che si può pertanto procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti	
	dell’articolo 32, comma 8, e comma 10, lett. b), ultimi due periodi, del D.Lgs. n.	
	50/2016;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto</u>	
	Il Comune affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il servizio per	
	l’attuazione della misura “Cantieri di nuova attivazione - annualità 2019” nell’ambito del	
	programma plurifondo “Lavoras” in favore dei Comuni della Sardegna per l’attivazione dei	
	cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del Territorio Regionale	
	L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1.	
	L’appaltatore s’impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al presente	
	contratto.	
	<u>Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto</u>	
	L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal	
	presente contratto e dai seguenti documenti:	
	Tav.0 Inquadramento generale; Tav_1_ Interventi Zona 1- Tav_2_ Interventi Zona 2-	
	Tav_3_ Interventi Zona 3 - Tav_4_ Interventi Zona 4 – Allegato A Relazione Tecnica –	
	Allegato B – Computo metrico;	
	<u>Articolo 3. Ammontare del contratto</u>	
	4	

	L'importo contrattuale ammonta a nette Euro 87.548,91	
	(euroottantasettemilacinquecentoquarantotto/91), di cui Spese per la manodopera	
	€75.466,25, non soggetti a ribasso, gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di euro	
	€942,00, Spese di coordinamento € 4.159,92 soggetto a ribasso, Spese materiali-	
	attrezzature-mezzi € 7 036,72 soggetti a ribasso) oltre IVA al22%; nella misura di legge.	
	Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese, da eseguirsi nei termini e con le	
	modalità stabilite nel Capitolato.	
	<u>Articolo 4. Revisione Prezzi</u>	
	L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni	
	fino ad un quinto dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art.	
	106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto	
	originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle	
	prestazioni effettivamente eseguite.	
	<u>Articolo 5. Anticipazione e Pagamenti in acconto</u>	
	Qualora richiesta dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016,	
	potranno essere concesse anticipazioni per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale.	
	<u>Articolo 6. Pagamenti a saldo</u>	
	Il pagamento del corrispettivo avverrà con rate di acconto ogni qualvolta l'importo del	
	servizio eseguito, contabilizzato, raggiungono un importo non inferiore a euro 25.000,00	
	(venticinquemila), entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione di regolare fattura	
	elettronica.	
	La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato	
	a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;	
	b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti;	
	c) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.	
	5	

	Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni	
	d'ufficio, quello delle eventuali pene pecuniarie applicate e quant'altro dovuto	
	dall'Appaltatore.	
	In ogni caso è esclusa l'applicazione delle previsioni dell'art.1664 C.C. "Onerosità e	
	difficoltà dell'esecuzione".	
	La Ditta, a mezzo del suo legale rappresentante, si assume gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136 del 13.8.2010.	
	<u>Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione della fornitura, ammontare delle penali</u>	
	L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del verbale di consegna del	
	servizio, previa convocazione dell'esecutore.	
	Il termine previsto del servizio è di 8 mesi dalla data del verbale di consegna del servizio.	
	<u>Articolo 8. Regolare esecuzione e certificato di ultimazione</u>	
	La Ditta esecutrice comunicherà l'ultimazione dell'esecuzione del Servizio e	
	l'Amministrazione Comunale effettuerà mediante il proprio personale e/o Direttore	
	dell'esecuzione, controlli ed accertamenti in contraddittorio sulla perfetta osservanza, da	
	parte della Ditta appaltatrice, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e, in	
	caso di inosservanza o di inadempienza saranno applicate le penalità previste da Capitolato.	
	Nei successivi cinque giorni verrà elaborato il certificato di ultimazione delle prestazioni e	
	validato dal RUP il quale ne rilascia copia conferma all'esecutore.	
	Durante l'esecuzione del servizio è facoltà dell'Amministrazione effettuare operazioni di	
	verifica volta a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche della fornitura offerta in	
	sede di gara e a quanto richiesto negli elaborati progettuali.	
	<u>Articolo 9. Risoluzione del contratto</u>	
	L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti di	
	legge.	
	6	

	In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile	
	al verificarsi delle seguenti fattispecie:	
	a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;	
	b) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;	
	c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio	
	delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo	
	previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali	
	ed assistenziali;	
	d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle	
	prestazioni;	
	e) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di	
	Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i.;	
	f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il	
	contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con	
	modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della	
	stessa;	
	g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita	
	richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita	
	interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione	
	della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni	
	altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo	
	stesso venga a conoscenza;	
	h) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.	
	7	

	Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
	Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, e del Codice di comportamento del Comune di	
	Senorbì, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 31.12.2013 e reperibile	
	sul sito istituzionale del Comune www.comune.senorbi.ca.it , l'Appaltatore e, per suo	
	tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la	
	risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato	
	codice, per quanto compatibile, codice che pur non venendo materialmente allegato al	
	presente contratto è consegnato in copia contestualmente alla sua sottoscrizione.	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore,	
	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomi e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che	
	hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei	
	loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'Appaltatore, attesta di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Patto di	
	Integrità del Comune di Senorbì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80	
	del 27/10/2016 e di averlo già sottoscritto con atto separato in sede di partecipazione alla	
	procedura di affidamento della fornitura de quo.	
	<u>Articolo 10. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva</u>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
	richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)	
	mediante Polizza n. 733160047 rilasciata in data 27.07.2022 dalla Società Allianz	
	Assicurazioni spa, via Pizza Tre Torri, 3, 20145 Milano, P.iva 05032630963 per l'importo di	
	87.548,91 (euroottantasettemilacinquecentoquarantotto/91). Ai sensi dell'articolo 103,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al	
	8	

	beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15	
	giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione	
	all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il	
	Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del	
	certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto	
	e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni	
	stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle	
	risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla	
	inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti	
	sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
	presenti in cantiere.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della	
	cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	<u>Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione</u>	
	L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando il Comune	
	9	

	da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine in conformità al D.lgs n. 50/2016, l'Impresa ha	
	presentato polizza n.1/73797/99/185722536 emessa in data 15.03.2022 con rinnovo al	
	10.12.2023 dalla compagnia UnipolSai assicurazioni, Via Stalingrado, 45 040128 Bologna,	
	Agenzia n.100, Pula, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a	
	terzi nell'esecuzione della fornitura sino alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio per un importo garantito di euro 1.000.000,00 non inferiore a quanto prescritto	
	dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	
	<u>Articolo 12 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza</u>	
	L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto	
	nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
	attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua	
	trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle	
	prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia	
	fidejussoria.	
	<u>Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e obblighi di tracciabilità.</u>	
	Si dà atto che gli adempimenti in materia di antimafia sono stati svolti nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art. 29 comma 2 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni con la	
	legge 114/2014, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 11/bis, comma 1 del D.L.	
	78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.	
	La Ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.	
	3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	10	

	Le parti espressamente concordano che qualora le transazioni siano state eseguite senza	
	avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto deve intendersi	
	risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.	
	Si dà atto che il codice identificativo di gara è il n.9036218AFB	
	A tal fine, vista la dichiarazione sul rispetto degli obblighi dei flussi finanziari ai sensi	
	dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010, è stato autorizzato a riscuotere,	
	ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo Sig. LUCA MARONGIU, nato a	
	Cagliari il 19 febbraio 1980 e residente in Tortolì via Pasteur n. 8- Codice Fiscale:	
	MRNLCU80B19B354Y, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente della	
	SARDINIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede	
	legale in Assemini via Sassari n. , P.IVA 03416190928,	
	Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i	
	pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari dedicati	
	alle commesse pubbliche:	
	BANCA: BANCO DI SARDEGNA Agenzia: Filiale di ASSEMINI Via Cagliari, 372	
	IBAN : IT07E0101543840000070343285	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il	
	quale è sollevata da ogni responsabilità.	
	<u>Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</u>	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio Tecnico gli	
	aggiornamenti alla documentazione, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero	
	i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
	11	

		costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
		<u>Articolo 15. Cessione del contratto e Subappalto</u>	
		Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
		<u>Articolo 16. Controversie</u>	
		Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è	
		previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti	
		dall’esecuzione del contratto possono essere sempre risolte mediante atto di transazione, in	
		forma scritta, nel rispetto del codice civile.	
		Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del	
		contendere.	
		Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non risolte così come	
		precedentemente descritto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di	
		Cagliari con esclusione della competenza arbitrale.	
		<u>Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari</u>	
		Per quanto non espressamente previsto nel contratto si intendono richiamate e sottoscritte le	
		norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.	
		<u>Articolo 18. Spese di contratto e trattamento fiscale</u>	
		Nel caso di registrazione tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti	
		(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
		Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul	
		valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40	
		del D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131.	
		L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.	
		<u>Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali.</u>	
		Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30	
		12	

	giugno 2003, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, il Comune di	
	Senorbì, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di	
	affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del	
	contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di	
	interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della	
	esecuzione del contratto d'appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività	
	ad esse correlate e conseguenti.	
	In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante	
	strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità	
	predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.	
	Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione	
	del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle	
	suddette attività.	
	Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati	
	per il trattamento dei dati personali.	
	I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	– soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore	
	della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;	
	– soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto	
	contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di	
	Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
	– altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti	
	procedimentali;	
	– soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione,	
	secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;	
	13	

	– legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;	
	– ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.	
	I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016.	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Senorbì, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Giuseppe Lonis n. 34.	
	Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’interessato esprime pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto d’appalto, l’appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.	
	La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.	
	14	

